



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

## PUBBLICAZIONE DI SUPPORTO ANTINCENDIO

# Fabbricati di piccole dimensioni

© Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Per l'ultimo aggiornamento della presente pubblicazione di supporto antincendio si prega di consultare il sito [www.praever.ch/it/bs/vs](http://www.praever.ch/it/bs/vs)

Il documento può essere richiesto presso:  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio  
Bundesgasse 20  
Casella postale  
CH - 3001 Berna  
Tel 031 320 22 22  
Fax 031 320 22 99  
E-mail [mail@vkf.ch](mailto:mail@vkf.ch)  
Internet [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)

## Indice

<b>1</b>	<b>Vincolo giuridico</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Definizioni</b>	<b>5</b>
2.1	Geometria del fabbricato	5
<b>3</b>	<b>Garanzia della qualità nella protezione antincendio</b>	<b>5</b>
3.1	Grado di garanzia della qualità (GGQ) per destinazioni d'uso particolari	5
3.2	Attuazione GGQ1	5
<b>4</b>	<b>Utilizzo di materiali da costruzione</b>	<b>6</b>
4.1	Requisiti generali	6
4.2	Involucro del fabbricato	6
4.2.1	Costruzioni di pareti esterne	6
4.2.2	Tetti	7
4.3	Finitura del fabbricato	8
4.3.1	Requisiti di reazione al fuoco per i locali interni	8
4.4	Tecnica del fabbricato	8
4.4.1	Tubazioni e coibentazione delle tubazioni	8
<b>5</b>	<b>Distanze di sicurezza antincendio</b>	<b>9</b>
5.1	Requisiti generali	9
5.2	Edifici annessi	10
<b>6</b>	<b>Strutture portanti, compartimenti tagliafuoco</b>	<b>10</b>
6.1	Requisiti per fabbricati di piccole dimensioni	10
6.1.1	Concetto protezione antincendio	10
6.1.2	Locali e compartimenti tagliafuoco con requisiti più rigorosi	10
6.1.3	Locali per le installazioni antincendio tecniche e per gli impianti tecnici domestici	10
<b>7</b>	<b>Vie di fuga</b>	<b>10</b>
7.1	Requisiti generali	10
7.2	Requisiti inerenti alle destinazioni d'uso (vedi appendice)	11
7.2.1	Abitazione	11
7.2.2	Uffici, artigianato e industria	12
7.2.3	Scuole	12
7.2.4	Agricoltura	12
<b>8</b>	<b>Accessibilità per i pompieri</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Impianti tecnici interni</b>	<b>12</b>
9.1	Impianti di trasporto	12
9.2	Impianti termotecnici	12
9.2.1	Installazione	12
9.2.2	Stoccaggio di combustibili	13
9.3	Impianti tecnici d'aerazione	13
9.3.1	Generalità	13
9.3.2	Canali di ventilazione	14
9.3.3	Cucina nell'appartamento	14
<b>10</b>	<b>Protezione antincendio aziendale</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>Requisiti specifici per locali e destinazioni d'uso particolari</b>	<b>14</b>
11.1	Locali per il parcheggio di veicoli a motore	14

<b>12</b>	<b>Validità</b>	<b>14</b>
	<b>Appendice</b>	<b>15</b>

## 1 Vincolo giuridico

1 La presente pubblicazione di supporto contiene un estratto dei più importanti requisiti tecnici antincendio, valevoli in caso normale per i fabbricati di piccole dimensioni. I locali a grande concentrazione di persone non vengono analizzati in questa pubblicazione di supporto.

2 Giuridicamente vincolante è la versione integrale della norma di protezione antincendio e delle direttive antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

## 2 Definizioni

### 2.1 Geometria del fabbricato

a fabbricati di altezza ridotta: fino a 11 m di altezza complessiva; [NA1-15, art.13, cpv.3a](#)

b fabbricati di piccole dimensioni: fabbricati di altezza ridotta, massimo 2 piani fuori terra, massimo 1 piano interrato, somma delle superfici di tutti i piani al massimo 600 m<sup>2</sup>, nessun utilizzo di pernottamento con eccezione di un appartamento, nessun utilizzo come asilo nido, locali a grande concentrazione di persone solo al pianterreno.

[NA1-15, art.13, cpv.3d](#)

c costruzioni annesse:

costruzioni a un piano che non sono destinate al soggiorno permanente di persone, non hanno focolari aperti, e in esse non vengono depositate sostanze pericolose in quantità significative (per es. tettoie / ripari per veicoli, autorimesse, padiglioni da giardino, stalle per animali da cortile, piccoli depositi) se la loro superficie non supera i 150 m<sup>2</sup>.

[NA1-15, art.13, cpv.3e](#)

numero dei piani:

tutti i piani interi, le soffitte e gli attici sopra il terreno sono considerati piani. I piani con più del 50 % della somma delle superfici esterne delle pareti perimetrali sotto terra sono piani interrati. I piani intermedi la cui superficie è maggiore del 50 % della superficie del piano valgono come piani interi. [NA1-15, art.13, cpv.4](#)

## 3 Garanzia della qualità nella protezione antincendio

### 3.1 Grado di garanzia della qualità (GGQ) per destinazioni d'uso particolari

I fabbricati di piccole dimensioni senza particolari rischi d'incendio dovuti al tipo di costruzione, con dispositivi per la protezione antincendio tecnica o comprove con l'impiego di procedure di comprova nella protezione antincendio, vengono assegnati al grado 1 di garanzia della qualità (GGQ1). [DA11-15, cfr.3.3.1](#)

### 3.2 Attuazione GGQ1

1 La sicurezza antincendio è garantita attraverso il concetto standard delle prescrizioni della protezione antincendio. [DA11-15, cfr.5.1.1, cpv.1](#)

2 Solo su richiesta dell'autorità della protezione antincendio devono essere redatti i piani di concetto di protezione antincendio per i fabbricati di piccole dimensioni e per le costruzioni annesse. [DA11-15, cfr. 5.1.1, cpv.3](#)

## 4 Utilizzo di materiali da costruzione

### 4.1 Requisiti generali

1 Fondamentalmente non sono da utilizzare materiali da costruzione con un comportamento critico all'interno di fabbricati e di impianti (cr secondo le tabelle d'attribuzione nella direttiva antincendio "Materiali da costruzione e parti della costruzione"). Sono esclusi i cavi, le facciate a membrana (costruzioni a tenda) nonché i materiali da costruzione dotati di rivestimenti privi di intercapedini. Lo spessore minimo del rivestimento deve ammontare a:

- a con materiali da costruzione del gruppo RF1                      0.5 mm;
- b con materiali da costruzione del gruppo RF2                      3 mm;
- c con materiali da costruzione del gruppo RF3                      5 mm. [DA14-15, cfr.2, cpv.2](#)

2 Possono essere utilizzati materiali del gruppo RF4 solo se vengono montati senza intercapedini e incapsulati da tutti i lati con un involucro K 30. Sono esclusi i materiali da costruzione utilizzati per realizzare strati di coibentazione protettiva (per es. fogli isolanti di sottotetto, membrane ermetiche all'aria, strati di separazione), barriere antivapore e mascheramenti di strati di coibentazione termica nonché i manicotti di protezione delle coibentazioni per tubature ≤ 0.6 mm, che devono soddisfare almeno i requisiti del gruppo RF4 (cr).

[DA14-15, cfr.2, cpv.3](#)

### 4.2 Involucro del fabbricato

#### 4.2.1 Costruzioni di pareti esterne

##### 4.2.1.1 Facciate ventilate

1 Per il fissaggio di rivestimenti esterni delle pareti sono ammesse sottostrutture a listoni realizzate con materiali da costruzione RF3. [DA14-15, cfr.3.2.3, cpv.2](#)

2 I fissaggi e i dispositivi d'ancoraggio puntuali delle facciate ventilate, che si trovano all'interno della coibentazione termica, devono essere realizzati almeno con materiali da costruzione RF2. [DA14-15, cfr.3.2.3, cpv.3](#)

##### 4.2.1.2 Requisiti di reazione al fuoco dei sistemi di rivestimento per pareti esterne

 RF3 cr = i materiali da costruzione con "comportamento critico" possono essere impiegati	Sistema di classificazione	Rivestimento della parete esterna	Strato di coibentazione termica, strato intermedio	Elementi traslucidi
	cr [1]	cr	cr	

[1] Sul lato interno dei locali è richiesto un rivestimento secondo la [cifra 4.1, cpv 1](#).

## 4.2.2 Tetti


### 4.2.2.1 Generalità

1 È consentito l'uso di elementi traslucidi combustibili sui tetti con la seguente restrizione: minimo RF3, massimo 30 % della superficie interessata; superfici parziali al massimo 120 m<sup>2</sup>. La distanza tra le superfici parziali deve essere di 2 m. Gli elementi traslucidi realizzati con materiali da costruzione RF1 possono essere impiegati senza limitazione di superficie. [DA14-15, cfr.3.3.1, cpv.4](#)

2 I pavimenti delle terrazze non compatti su tutta la superficie ecc., che poggiano su una copertura combustibile devono essere separati dalla stessa per mezzo di uno strato continuo realizzato con materiali da costruzione RF1. [DA14-15, cfr.3.3.1, cpv.5](#)

3 Qualora all'interno della costruzione di un tetto sia richiesto montare una lastra antincendio con una resistenza al fuoco di 30 minuti per impedire la propagazione dall'esterno dell'incendio al rivestimento del tetto, in alternativa è anche possibile realizzare una costruzione del tetto EI 30. [DA14-15, cfr.3.3.1, cpv.6](#)

### 4.2.2.2 Requisiti di reazione al fuoco per le coperture del tetto

 RF1 RF2 RF3 Nessun impiego cr = i materiali da costruzione con "comportamento critico" possono essere impiegati	Strato superiore	Impermeabilizzazione / sottotetto	Coibentazione termica	Parte inferiore / copertura interna
Struttura multistrato della copertura variante 1	RF1	cr		Requisiti vedi cifra <a href="#">4.3</a> "Finitura del fabbricato"
Struttura multistrato della copertura variante 2	cr	LPA 30		Requisiti vedi cifra <a href="#">4.3</a> "Finitura del fabbricato"
Struttura multistrato della copertura variante 3		cr [1] [2]	Nessun impiego	RF1
Struttura multistrato della copertura variante 4		cr [1] [2]	Nessun impiego	LPA 30
Struttura multistrato della copertura variante 5		cr [1] [2]	RF1	Requisiti vedi cifra <a href="#">4.3</a> "Finitura del fabbricato"
Struttura multistrato della copertura variante 6		cr [1] [2]	cr [1]	RF1
Struttura multistrato della copertura variante 7		cr [1] [2]	cr [1]	LPA 30
Edifici annessi		cr		Requisiti vedi cifra <a href="#">4.3</a> "Finitura del fabbricato"
RF3-cr sistemi classificati secondo la norma SN EN 13501-5				
RF3-cr sistemi classificati secondo la norma SN EN 13501-5				

LPA 30 = lastra di protezione antincendio con una durata di resistenza al fuoco di 30 minuti

[1] Posato direttamente sullo strato sottostante, senza intercapedini.

[2] Spessore massimo del materiale 12 mm (zona di sovrapposizione compresa).

### 4.3 Finitura del fabbricato

#### 4.3.1 Requisiti di reazione al fuoco per i locali interni

 RF3 cr = i materiali da costruzione con "comportamento critico" possono essere impiegati		Pareti, soffitti e colonne con requisiti di resistenza al fuoco	Pareti, soffitti e colonne senza requisiti di resistenza al fuoco	Strati coibentati e intermedi	Rivestimenti di pareti e soffitti, soffitti sospesi, pavimenti doppi	Sistemi classificati	Rivestimenti tessili per soffitti	Rivestimenti per pavimenti	Scale e pianerottoli
Altre destinazioni d'uso	Concetto di costruzione							cr	

### 4.4 Tecnica del fabbricato

#### 4.4.1 Tubazioni e coibentazione delle tubazioni

##### 4.4.1.1 Generalità

Gli strati di coibentazione delle installazioni sono da interrompere in prossimità del passaggio di parti della costruzione formanti compartimenti tagliafuoco con materiali da costruzione RF1. Per i sistemi di sbarramento antincendio controllati e riconosciuti valgono le indicazioni riportate nella dichiarazione delle prestazioni o nell'informazione tecnica AICAA. [DA14-15, cfr.5.1.1, cpv.1](#)

#### 4.4.1.2 Requisiti di reazione al fuoco per le tubazioni della tecnica del fabbricato

 RF3 cr = i materiali da costruzione con "comportamento critico" possono essere impiegati	posate a vista [1]
Condotte interne dell'acqua piovana e dell'acqua di scarico	
Condotte dell'acqua	
Coibentazione e incamiciatura delle tubazioni [1] [2]	
Coibentazione delle tubazioni con incamiciatura RF1 $\geq 0.5$ mm [1]	cr

[1] Le coibentazioni combustibili di tubazioni sono da interrompere in prossimità delle parti della costruzione formanti compartimenti tagliafuoco secondo la cifra 4.4.1.1. [DA14-15, cfr.5.1.2](#)

[2] Le incamiciature  $\leq 0.6$  mm con materiali da costruzione RF4 (cr), secondo la cifra 4.1, cpv. 2, sono ammesse. [DA14-15, cfr.2, cpv.3](#)

## 5 Distanze di sicurezza antincendio

### 5.1 Requisiti generali

- 1 Sono da rispettare le seguenti distanze di sicurezza tra costruzioni e impianti vicini:
  - a 5 m, se le pareti esterne presentano uno strato esterno con materiali da costruzione RF1;
  - b 7.5 m, se una parete esterna presenta lo strato esterno di tipo combustibile;
  - c 10 m, se le pareti esterne presentano lo strato esterno di tipo combustibile. [DA15-15, cfr.2.2, cpv.2](#)
- 2 Le distanze di sicurezza antincendio possono essere ridotte:
  - tra costruzioni di altezza ridotta;
  - tra costruzioni di altezza media, se le pareti esterne, con eccezione delle finestre apribili e delle porte, presentano una resistenza al fuoco minima di 30 minuti.
 Le distanze di sicurezza antincendio ridotte misurano al minimo:
  - a 4 m, se le pareti esterne presentano uno strato esterno con materiali da costruzione RF1;
  - b 5 m, se una parete esterna presenta lo strato esterno di tipo combustibile;
  - c 6 m, se le pareti esterne presentano lo strato esterno di tipo combustibile. [DA15-15, cfr.2.2, cpv.3](#)
- 3 Sono da considerare le parti combustibili delle superfici delle pareti esterne o le parti sporgenti di edifici e strutture, come balconi, cornicioni di gronda e verande. Sono escluse le superfici inferiori, a vista, del tetto. [DA15-15, cfr.2.2, cpv.4](#)

## 5.2 Edifici annessi

1 Le costruzioni annesse sono esenti dalle prescrizioni sulle distanze di sicurezza antincendio rispetto alle costruzioni e agli impianti ubicati all'interno dello stesso fondo.

[DA15-15, cfr.2.3.1, cpv.1](#)

2 Tra queste costruzioni e verso le costruzioni e gli impianti situati su fondi confinanti deve essere rispettata una distanza di sicurezza antincendio di 4 m.

[DA15-15, cfr.2.3.1, cpv.2](#)

3 Più costruzioni annesse sono esenti tra di loro dalle prescrizioni sulle distanze di sicurezza antincendio, se la superficie attinente all'area non supera i 150 m<sup>2</sup>.

[DA15-15, cfr.2.3.1, cpv.3](#)

## 6 Strutture portanti, compartimenti tagliafuoco

### 6.1 Requisiti per fabbricati di piccole dimensioni

#### 6.1.1 Concetto protezione antincendio

1 Per i "Fabbricati di piccole dimensioni" non sono previsti requisiti di resistenza al fuoco per le strutture portanti e per la formazione di compartimenti tagliafuoco.

[DA15-15, cfr.3.7.2, cpv.1](#)

2 I settori e i locali secondo le cifre 6.1.2 e 6.1.3 sono da separare come compartimenti tagliafuoco (requisiti e realizzazione secondo la direttiva antincendio "Distanze di sicurezza antincendio, strutture portanti, compartimenti tagliafuoco"). [DA15-15, cfr.3.7.2, cpv.2](#)

#### 6.1.2 Locali e compartimenti tagliafuoco con requisiti più rigorosi

Per singoli locali e compartimenti tagliafuoco con un carico d'incendio molto elevato o un rischio d'incendio elevato, è da aumentare in modo proporzionale la resistenza al fuoco delle strutture portanti nonché delle pareti e delle solette formanti compartimenti tagliafuoco.

[DA15-15, cfr.3.7.14](#)

#### 6.1.3 Locali per le installazioni antincendio tecniche e per gli impianti tecnici domestici

Le condizioni ed i requisiti edili relativi ai locali destinati all'installazione di impianti tecnici d'aerazione e termotecnici sono regolamentati nella rispettiva direttiva antincendio.

[DA15-15, cfr.3.7.15, cpv.2](#)

## 7 Vie di fuga

### 7.1 Requisiti generali

1 La lunghezza massima per le vie di fuga fino ad un luogo sicuro all'aperto è di 35 m. All'interno dell'unità d'uso le vie di fuga possono condurre attraverso vari locali.

[DA16-15, cfr.3.1, cpv.1](#)

2 La geometria delle scale, che servono più unità d'uso, può essere adattata, negli utilizzi come abitazioni, uffici, scuole, artigianato e agricoltura, come segue:

a la larghezza delle scale a rampa diritta può essere ridotta a 0.9 m;

b sono ammesse scale a chiocciola con una larghezza di 1.2 m se la profondità interna della pedata ammonta ad almeno 0.1 m. [DA16-15, cfr.3.1, cpv.2](#)

3 Per le scale interne delle unità d'uso valgono i requisiti specifici per la destinazione d'uso.

[DA16-15, cfr.3.1, cpv.3](#)

- 4 Le porte devono potersi aprire nella direzione di fuga. Fanno eccezione le porte dei locali destinati ad accogliere al massimo 20 persone. [DA16-15, cfr.2.5.5, cpv.1](#)
- 5 Le porte sulle vie di fuga devono sempre poter essere aperte rapidamente e senza l'impiego di mezzi ausiliari. [DA16-15, cfr.2.5.5, cpv.2](#)
- 6 Le porte sulle vie di fuga devono poter essere aperte esternamente dalle forze d'intervento. [DA16-15, cfr.2.5.5, cpv.3](#)
- 7 Sono ammesse porte basculanti e ribaltabili, chiusure a ghigliottina, portoni a serranda avvolgibile, ad avvolgimento rapido, nonché porte scorrevoli e girevoli, solo se vi sono porte a battente adeguatamente collocate e apribili nella direzione della via di fuga. [DA16-15, cfr.2.5.5, cpv.4](#)
- 8 Le porte automatiche scorrevoli e girevoli sono ammesse nelle vie di fuga, se garantiscono la fuga in qualsiasi momento. Devono essere idonee per l'impiego nelle vie di fuga. Per i portoni ad avvolgimento rapido è sufficiente se possono essere aperti manualmente e senza l'ausilio di mezzi, in modo rapido e sicuro, nella direzione di fuga. [DA16-15, cfr.2.5.5, cpv.5](#)
- 9 La larghezza minima in luce delle porte deve essere di 0.9 m. Sono possibili delle divergenze in rapporto all'utilizzo (vedi cifra 7.2). [DA16-15, cfr.2.4.5, cpv.4](#)
- 10 L'altezza minima in luce delle porte deve essere di 2.0 m. Sono possibili delle divergenze in rapporto all'utilizzo (vedi cifra 7.2). [DA16-15, cfr.2.4.5, cpv.5](#)
- 11 Le porte d'accesso a locali d'importanza secondaria (per es. locali di pulizia, piccoli depositi, locali sanitari) possono avere dimensioni in luce ridotte. [DA16-15, cfr.2.4.5, cpv.6](#)
- 12 Secondo la concentrazione di persone, i locali dovranno essere dotati almeno delle seguenti uscite:
- a con al massimo 50 persone: un'uscita di 0.9 m;
  - b con al massimo 100 persone: due uscite, ciascuna di 0.9 m;
  - c con al massimo 200 persone: tre uscite ognuna di 0.9 m, o due uscite di 0.9 m e 1.2 m;
  - d con più di 200 persone: più uscite, ciascuna di almeno 1.2 m;
  - e in costruzioni amministrative, artigianali ed industriali sono ammesse uscite con una larghezza di 0.9 m indipendentemente dalla concentrazione di persone. [DA16-15, cfr.2.4.6](#)
- 13 Con una concentrazione maggiore di 200 persone, le uscite dovranno avere globalmente le seguenti larghezze minime:
- a a livello del suolo: 0.6 m ogni 100 persone;
  - b sulle scale: 0.6 m ogni 60 persone. [DA16-15, cfr.2.4.7](#)

## 7.2 Requisiti inerenti alle destinazioni d'uso ([vedi appendice](#))

### 7.2.1 Abitazione

- 1 Per le scale all'interno dell'unità di utilizzo non ci sono requisiti. [DA16-15, cfr.3.2.2, cpv.3](#)
- 2 La porta d'accesso all'appartamento non deve aprirsi nella direzione di fuga. [DA16-15, cfr.3.2.3, cpv.1](#)
- 3 Per le porte all'interno dell'appartamento non valgono i requisiti secondo la cifra 7.1. [DA16-15, cfr.3.2.3, cpv.2](#)

## 7.2.2 Uffici, artigianato e industria

- 1 Per le scale all'interno dell'unità di utilizzo non ci sono requisiti. [DA16-15, cfr.3.3.2, cpv.2](#)
- 2 La larghezza in luce delle porte d'accesso ai locali destinati ad accogliere al massimo 20 persone può essere ridotta a 0.8 m. Per i locali destinati ad accogliere al massimo 6 persone sono ammesse le porte scorrevoli. [DA16-15, cfr.3.3.3](#)

## 7.2.3 Scuole

Per le scale all'interno dell'unità di utilizzo non ci sono requisiti. [DA16-15, cfr.3.4.2](#)

## 7.2.4 Agricoltura

- 1 Le stalle con una superficie superiore a 200 m<sup>2</sup> devono avere almeno due uscite, che devono essere di dimensioni sufficienti e disposte in modo tale da essere funzionali per l'evacuazione degli animali da reddito. Le porte si devono aprire nella direzione delle vie di fuga. [DA16-15, cfr.3.8, cpv.1](#)
- 2 Per le scale all'interno dell'unità di utilizzo non ci sono requisiti. [DA16-15, cfr.3.8, cpv.2](#)
- 3 Per le porte all'interno dell'unità di utilizzo non valgono i requisiti secondo la cifra 7.1. [DA16-15, cfr.3.8, cpv.3](#)

## 8 Accessibilità per i pompieri

- 1 Le costruzioni e gli impianti devono essere sempre accessibili per un tempestivo ed adeguato intervento dei pompieri. [DA12-15, cfr.7.2, cpv.1](#)
- 2 Le costruzioni attigue, antistanti o di collegamento non devono ostacolare l'intervento dei pompieri. Le vie di accesso per i veicoli dei pompieri e i punti in cui collocarli devono essere definiti, segnalati e mantenuti sempre agibili. [DA12-15, cfr.7.2, cpv.2](#)

## 9 Impianti tecnici interni

### 9.1 Impianti di trasporto

- 1 Le pareti dei vani degli ascensori, costituiti da prodotti edili combustibili, sono da rivestire sul lato del vano con materiali da costruzione RF1. [DA23-15, cfr.3.1, cpv.3](#)
- 2 Nel vano ascensore non possono essere sistemate altre installazioni. I rivestimenti interni devono essere realizzati con materiali da costruzione RF1. [DA23-15, cfr.3.1, cpv.5](#)
- 3 I locali macchine e pulegge non possono essere adibiti ad altri usi. [DA23-15, cfr.3.2, cpv.1](#)
- 4 Le porte dei vani degli ascensori devono essere eseguite con materiali da costruzione RF1. [DA23-15, cfr.3.4, cpv.1](#)
- 5 La struttura portante della cabina deve essere in materiali da costruzione RF1. Per i rivestimenti del pavimento, delle pareti e del soffitto sono ammessi materiali da costruzione RF2. [DA23-15, cfr.3.5](#)

### 9.2 Impianti termotecnici

#### 9.2.1 Installazione

- 1 I locali per gli aggregati di combustione alimentati con carburanti liquidi o gassosi non soggiacciono a requisiti per la loro costruzione e sistemazione. [DA24-15, cfr.3.2, cpv.1](#)

- 2 Gli aggregati di combustione alimentati con carburanti solidi, che servono anche a scaldare il locale in cui sono sistemati, possono essere collocati in locali utilizzati quotidianamente, quali cucine e soggiorni di qualsiasi tipo di costruzione. [DA24-15, cfr.3.2, cpv.2](#)
- 3 Gli aggregati di combustione alimentati con carburanti solidi devono essere sistemati in locali con la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso, al minimo con resistenza al fuoco EI 30. Le porte devono avere la resistenza al fuoco EI 30. [DA24-15, cfr.3.2, cpv.3](#)
- 4 Se il tipo di aggregati di combustione lo consente e il rischio d'incendio è minimo, è ammesso utilizzare i locali d'installazione anche per altri scopi. [DA24-15, cfr.3.2, cpv.4](#)
- 5 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti termotecnici".
- 6 Inoltre per l'installazione di impianti di combustione a trucioli, a cippato e a pellets nonché di caminetti sono da osservare le rispettive note esplicative antincendio.

## 9.2.2 Stoccaggio di combustibili

- 1 Combustibili solidi:
  - a Nei fabbricati agricoli possono essere depositate assieme forme di legna d'ardere o carbone con altri materiali combustibili. È sufficiente una separazione adeguata. [DA24-15, cfr.6.3, cpv.1](#)
  - b Nelle case unifamiliari possono essere depositate forme di legna d'ardere e carbone fino ad un massimo di 5 m<sup>3</sup> in locali di qualsiasi tipologia. [DA24-15, cfr.6.3, cpv.2](#)
  - c I locali adibiti allo stoccaggio di forme di legna d'ardere e carbone, che sono situati all'interno degli edifici o annessi a questi, sono da separare dagli altri locali o da altre parti dell'edificio con resistenza al fuoco EI 60. [DA24-15, cfr.6.3, cpv.3](#)
  - d Nei locali di riscaldamento separati con resistenza al fuoco EI 60 si possono depositare al massimo 10 m<sup>3</sup> di legna d'ardere o carbone, dietro uno stecconato di protezione collocato a 1 m dall'aggregato di combustione. [DA24-15, cfr.6.3, cpv.4](#)
  - e I materiali facilmente infiammabili utilizzati per accendere il fuoco, quali lana di legno, paglia, carta e affini possono essere conservati nel locale di riscaldamento solo se sono depositati in contenitori chiusi in materiale da costruzione RF1. [DA24-15, cfr.6.3, cpv.5](#)
  - f I requisiti per lo stoccaggio di forme di legna d'ardere con trasporto automatico dipendono dal tipo e dalla quantità del combustibile, nonché dalle modalità di caricamento e di trasporto (vedi le note esplicative antincendio). [DA24-15, cfr.6.3, cpv.6](#)
- 2 Combustibili liquidi:
  - a Nei locali di riscaldamento separati con resistenza al fuoco EI 60 è permesso stoccare al massimo 4'000 l d'olio da riscaldamento in piccoli serbatoi, oppure al massimo 8'000 l in cisterne d'acciaio. [DA24-15, cfr.6.4, cpv.1](#)
  - b In costruzioni ed impianti è permesso stoccare al massimo 250'000 l di olio da riscaldamento, in locali cisterna separati con resistenza al fuoco EI 60. [DA26-15, cfr.5.2.3, cpv.2](#)
- 3 Valgono inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Sostanze pericolose".

## 9.3 Impianti tecnici d'aerazione

### 9.3.1 Generalità

Gli impianti tecnici d'aerazione devono essere realizzati secondo le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti tecnici d'aerazione".

### 9.3.2 Canali di ventilazione

I condotti d'aerazione e le aerazioni nei soffitti e nei pavimenti sono da realizzare con materiali da costruzione RF3. [DA25-15, cfr.3.7.1, cpv.1/2](#)

### 9.3.3 Cucina nell'appartamento

1 Nel condotto d'aerazione, in prossimità del punto d'aspirazione, deve essere inserito un filtro o un separatore di grassi che necessita di poca manutenzione. [DA25-15, cfr.4.2.1, cpv.1](#)

2 I condotti d'espulsione dell'aria viziata delle cappe da cucina sono da realizzare con materiali da costruzione RF1. [DA25-15, cfr.4.2.2, cpv.1](#)

3 Se l'aria d'espulsione viene condotta, attraverso la cappa da cucina, all'aggregato per il recupero del calore, immediatamente dopo la cappa da cucina è da installare un dispositivo di chiusura adatto e riconosciuto dall'AICAA. [DA25-15, cfr.4.2.2, cpv.2](#)

## 10 Protezione antincendio aziendale

I proprietari e gli utenti di costruzioni ed impianti sono responsabili che le installazioni per la protezione antincendio edile, tecnica e difensiva nonché gli impianti tecnici interni siano mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre funzionanti.

[DA12-15, cfr.2, cpv.3](#)

## 11 Requisiti specifici per locali e destinazioni d'uso particolari

### 11.1 Locali per il parcheggio di veicoli a motore

Nei fabbricati di piccole dimensioni e nelle costruzioni annesse non sono previsti requisiti per la formazione di compartimenti tagliafuoco. [DA15-15, cfr.3.7.12, cpv.2](#)

## 12 Validità

La presente pubblicazione di supporto antincendio entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.



Approvata dalla commissione tecnica dell'AICAA il 23 settembre 2014.

## Appendice



Quanto esposto nei testi e nei disegni della presente appendice puntualizza singole disposizioni normative, senza avere un valore autonomo o aggiuntivo allo stato prescrittivo.

### cifra 7.2 Requisiti inerenti alle destinazioni d'uso


#### Uffici




### Officina per veicoli a motore




**Falegnameria con appartamento**



piano interrato




piano terra




piano superiore


### Ristorante con appartamento




### Scuola



piano interrato




piano terra



piano superiore

**Azienda agricola con appartamento**



## Legenda

### Simboli e abbreviazioni

	linea della costruzione
	superficie sezionale senza altre diciture
	formazione compartimento tagliafuoco (secondo la cifra 6.1.2 o 6.1.3)
	porta
	portoni avvolgibili e basculanti (non adatti come porta in direzione della via di fuga)
	massima lunghezza della via di fuga
	via di fuga in un altro piano
	superficie del piano (somma delle superfici di tutti i piani al massimo 600 m <sup>2</sup> secondoa cifra 2.1)

I disegni riportati in appendice sono protetti dai diritti d'autore. La ristampa, la fotocopiatura e le altre forme di riproduzione su o in mezzi mediatici o supporti digitali è consentita con l'indicazione della fonte.